

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. VI - Marzo 2007

3

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

## Si segnalano all'attenzione del lettore

- TAR Lombardia, Brescia, 15 marzo 2007 n. 263, *Sull'inapplicabilità dell'istituto della dimidiazione dei termini sia con riferimento al termine di proposizione del ricorso introduttivo, sia a quello di proposizione del ricorso per motivi aggiunti* 858
- TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 16 marzo 2007 n. 2336, *Sulla legittimazione ad impugnare gli atti di gara ad evidenza pubblica in capo a ciascuna impresa partecipante ad ATI* 970
- TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 21 marzo 2007 n. 2487, *Sull'illegittimità della modifica introdotta con d.m. 4 agosto 2006, sui limiti quantitativi massimi di detenzione di sostanza stupefacente riferibili ad uso esclusivamente personale* 999
- TAR Sardegna, Sez. I, 27 marzo 2007 n. 549, *Sui poteri del giudice in ordine all'applicazione/disapplicazione di atti amministrativi in contrasto con il diritto comunitario, sulla nozione di controllo analogo e sulla natura dei vizi dell'atto amministrativo ai sensi della l. n. 241 del 1990 e s.m.* 1168



[www.giuffre.it/riviste/foro](http://www.giuffre.it/riviste/foro)

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

959 - Sez. III — 28 marzo 2007 — Pres. De Zotti — Est. Savoia — S. (avv. Alpagotti) c. Ministero istruzione, Centro servizi amministrativi di Belluno (Avv. Stato), F. (n.c.).

[4056/12] **Impiegati dello Stato - In genere - Insegnanti - Controversie relative a corsi per conseguire titoli di specializzazione - Disciplina di cui all'art. 4 comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. dalla l. n. 168 del 2005 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.**

(D.l. 30 giugno 2005 n. 115, conv. l. 17 agosto 2005 n. 168, art. 4 comma 2 bis).

[828/108] **Atto amministrativo - Annullamento - In genere - Annullamento d'ufficio - Disciplina di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 - Partecipazione del privato - Comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela - Necessità - Sussistenza.**

(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 nonies).

*Non è applicabile in una controversia riguardante la partecipazione di un docente al corso speciale per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno degli alunni disabili nella scuola primaria la disposizione contenuta nell'art. 4 comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, convertito dalla l. n. 168 del 2005, secondo cui « Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela » (nella specie, una docente esclusa dalla partecipazione al corso speciale per il conseguimento del titolo di specializzazione proponeva ricorso al Tar; la domanda cautelare veniva respinta anche se a seguito di un primo accoglimento; nel periodo intercorrente fra la prima sospensione e la definitiva rieiezione la ricorrente, che nel frattempo aveva iniziato la frequenza del corso, conseguiva il minimo di frequenza prevista, sicché in sede di appello il provvedimento impugnato in primo grado veniva sospeso al fine di consentire all'appellante di sostenere l'esame finale, poi effettivamente superato) (1).*

*L'amministrazione ben può, nell'esercizio del potere di autotutela, esaminare l'ipotesi di adozione di atto di annullamento d'ufficio, ma ciò senza pretermettere la garanzia partecipativa ex art. 7 dell'avvio del relativo procedimento: l'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, come inserito dalla l. n. 15 del 2005 introduce la comparazione di interessi fra destinatari e controinteressati, affermando dunque il principio secondo cui la sussistenza di vizi formali non è mai sufficiente per annullare d'ufficio un provvedimento, limitando la sfera della discrezionalità amministrativa alla valutazione comparativa dell'affidamento e del fattore temporale, ma se così è non può essere pretermesso il fondamentale momento partecipativo della comunicazione previa ex art. 7, l. n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento di autotutela.*

(1) Cfr. Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743, in questa Rivista C.d.S., 2006, 2746 (s.m.).

1031 - Sez. III — 29 marzo 2007 — Pres. De Zotti — Est. Gabbricci — B. e altro (avv. Cappato, Orsoni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo), Merchiori (n.c.), A. e altro (avv. Carricato, Alberghini, Mazzarolli, Grimani), A. e altro (n.c.).

[3000/348] **Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere - Operazioni di voto - Disciplina di cui all'art. 68, d.P.R. n. 570 del 1960 - Verbalizzazione - Mancanza delle sottoscrizioni in calce al verbale - Ha natura di irregolarità - Rinnovazione integrale della votazione per la sezione - Esclusione.**  
(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 68).

*In tema di elezioni amministrative, premesso che il numero di voti validi attribuiti a ciascun raggruppamento è ricavabile dal complesso delle schede oggetto dello spoglio, la mancanza delle sottoscrizioni in calce al verbale della sezione non rientra nell'ambito delle anomalie procedurali, le quali impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, quanto delle irregolarità, le quali non possono da sole condurre all'integrale rinnovazione della votazione per la sezione.*